



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Protocollo 54407/2024

Classificazione 15.04

Fascicolo 2023/92

Oggetto: ERRATA CORRIGE

SER.23.06.D01 DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO CRISTOFORO COLOMBO , SITO IN VIA BELLUCCI / CORSO DOGALI.

CONTRATTO DI APPALTO DERIVATO DA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PROGETTISTA E DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO (DM 16/02/1982) ID.2023_067 – SER.23.06

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- LETTERA_PROT_2024_54407.pdf.p7m

EA8DEE58BB15BDEF5B3E5A8E0520AFA717D6B083C3019BBE9BDD25E8B1664CA863
EDF155D76B38B7EADC83A272ED943D93D44F4353E7B5BE37E081A9E3524231

- 8.Risoluzione Consensuale.pdf.p7m

CC8A765F1DB56990B04A7E2AB1BB4E5BEB077D6045ED82D0DC22304726BCEBA4C
DF11C42A5A0EDDFBCCE4BE7353FEF5C5E38425C8C88C678B7C2B3BF482BB11B

Protocollo n. 54407/2024
Classificazione 15.04
Fascicolo 2023/92
Prot. prec. n. 45126
Ns. rif. 15/07/2024
Servizio Servizio Edilizia e patrimonio
Ufficio Ufficio Progettazione e prevenzione incendi
Genova, 09/09/2024

A: Ufficio Contabile e amministrativo
Ufficio Progettazione e prevenzione incendi

OGGETTO: ERRATA CORRIGE
SER.23.06.D01 DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO CRISTOFORO COLOMBO , SITO IN VIA BELLUCCI / CORSO DOGALI. CONTRATTO DI APPALTO DERIVATO DA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PROGETTISTA E DIRETTORE OPERATIVO ANTINCENDIO (DM 16/02/1982) ID.2023_067 – SER.23.06

Si trasmette in allegato la richiesta di risoluzione consensuale, che annulla e sostituisce quanto già trasmesso con precedente Prot. n. 45126 del 15/07/2024.

sottoscritta da
(LORENZO MIROLO)
con firma digitale

DOCUMENTI:

Allegato: 8.Risoluzione Consensuale.pdf.p7m

Oggetto: SER.23.06.D01 di redazione della progettazione di prevenzione incendi del complesso “Cristoforo Colombo”, sito in Via Bellucci / Corso Dogali.

Contratto di appalto derivato da Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di progettista e direttore operativo antincendio (DM 16/02/1982) ID.2023_067 – SER.23.06

Accordo quadro

CIG: 993398361A

Rif Contratto: ID.2023_067

Contratto derivato

CIG: ZD03C9CC97

Rif. Contratto:ID.2023_067_D01

Il Responsabile Unico del Procedimento del servizio riportato in oggetto,

Premesso che:

- Il giorno 30/08/2023 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro ID.2023_067 tra la Città Metropolitana di Genova e l’Arch. Angela Zattera avente ad oggetto il “Servizio di progettista e direttore operativo antincendio” per un importo massimo raggiungibile dai contratti derivati pari ad euro 135.200,00;
- Con atto dirigenziale n° 2220 del 05/10/2023 si è disposta l’attivazione del contratto derivato ID.2023_067_D01 avente ad oggetto la redazione della progettazione di prevenzione incendi del complesso “Cristoforo Colombo”, sito in Via Bellucci / Corso Dogali. - CIG DERIVATO ZD03C9CC97” per un importo di € 20.012,46 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);
- Il contratto Derivato del 14 novembre 2023 all’Art. 3 “Durata del contratto” specificava che la consegna del progetto in oggetto sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 19.12.2023 e che, al fine di richiedere modifiche o integrazioni sullo stesso, l’operatore economico avrebbe dovuto procedere con l’invio di una prima bozza entro il 01/12/2023;
- Parte degli elaborati del progetto sono stati consegnati in forma di bozza tramite piattaforma informatica in data 15/12/2023;
- Il progetto in oggetto è stato consegnato tramite piattaforma informatica in data 19/12/2023;
- La Stazione Appaltante in data 29/12/2023 ha provveduto a trasmettere il progetto al Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco al fine dell’ottenimento del relativo parere.

Considerato che:

- Con Prot. 5138 del 20/02/2024 veniva trasmesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il preavviso di parere contrario rilevando diversi motivi ostativi all’espressione di parere favorevole e venivano concessi 10 giorni per presentare osservazioni al fine di superarli;
- non venivano depositate integrazioni o memorie in risposta alla comunicazione di cui sopra in quanto, a seguito di contatti per le vie brevi con il Comando dei Vigili del Fuoco che specificava che le irregolarità del progetto erano troppe per poter essere sanate in questa fase ed avevano ad oggetto l’impostazione stessa progettuale, era necessario provvedere alla presentazione di un nuovo progetto;

-
- Con Prot. 8660 del 25/03/2024 veniva trasmesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il Parere contrario al progetto prevenzione incendi presentato;
 - viste le difficoltà sia sotto il profilo tecnico che normativo riscontrati dall'operatore economico, i tecnici di Città Metropolitana di Genova si sono resi disponibili a fornire supporto e sono stati effettuati diversi confronti sia telefonici che in video conferenza anche con la partecipazione del responsabile dell'istruttoria tecnica, per i Vigili del Fuoco, IA Ferdinando Perugini, al fine di analizzare i punti del parere contrario;
 - vista la mancata consegna degli elaborati contrattualmente previsti, a seguito di comunicazioni intercorse per le vie brevi con video collegamento, il RUP del contratto derivato trasmetteva al progettista incaricato un Ordine di Servizio, Prot. 16238 del 11/03/2024, al fine di sollecitare la consegna entro e non oltre la data dell'08/04/2024 dei nuovi elaborati progettuali, corretti secondo quanto richiesto dal comando dei Vigili del Fuoco;
 - gli elaborati progettuali sono stati consegnati in data 24/04/2024 tramite piattaforma Cloud;

Dato atto che:

- gli elaborati venivano analizzati dal personale tecnico della Stazione Appaltante che rilevava numerose criticità, molte delle quali assimilabili o identiche a quelle che presentava la prima progettazione depositata e che avevano portato al parere contrario del Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco;
- la seconda elaborazione del progetto risultava quindi inadatta all'ottenimento del parere favorevole del Comando Provinciale di Genova dei Vigili del Fuoco;
- con nota prot. 32796 del 22/05/2024 veniva quindi avviato il procedimento amministrativo volto:
 - alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D.Lgs. 50/2016;
 - all'applicazione delle penali;e veniva assegnato il termine di 20 giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali memorie;
- Il giorno 11/06/2024 perveniva a Città Metropolitana di Genova a mezzo PEC con Prot. n° 37321 la Memoria difensiva relativa ai procedimenti avviati e contestualmente veniva richiesta un'audizione personale;
- Con Prot. n° 42124/2024 del 1/07/2024 è stato convocato per il giorno 04/07/2024 l'incontro richiesto e veniva redatto un relativo Verbale;
- all'esito di tale incontro la Stazione Appaltante, vista la specifica richiesta dell'operatore economico, si impegnava a non concludere l'iter amministrativo prima del giorno 08/07/2024, data in cui l'Arch. Zattera avrebbe formulato una precisa proposta indicante un nuovo termine entro il quale avrebbe consegnato la progettazione corretta;
- Il giorno 8/07/2024 è stata presentata la proposta di cui sopra, con la quale l'operatore economico ha:
 - proposto la data del 29/07/2024 come termine ultimo per consegnare l'elaborato progettuale concluso;
 - ribadito le argomentazioni di natura tecnica e giuridica addotte a giustificazione del ritardo nella consegna del progetto con la memoria prot. 37321/2024.

Tutto ciò premesso, il RUP osserva:

Argomentazioni di natura tecnica e giuridica espresse dall'operatore economico relative al procedimento di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 c. 3 D.Lgs. 50/2016

Le argomentazioni di natura tecnica presentate con la memoria difensiva prodotta non risultano essere condivisibili e pertanto non idonee a mutare l'orientamento della Stazione Appaltante relativamente al riscontro del grave inadempimento.

Di seguito verranno trattate singolarmente le osservazioni presentate nella memoria difensiva sopra citata:

i. *“Con riferimento alla difformità rispetto allo stato dei luoghi, che sono stati effettuati sopralluoghi in loco*

volti ad individuare la corrispondenza tra gli elaborati di progetto e lo stato di fatto i primi difformi dal secondo;”

Gli elaborati grafici in formato editabile messi a disposizione dalla Stazione Appaltante risultano essere aggiornati allo stato di fatto dal punto di vista architettonico. Non era quindi necessario procedere ad alcun rilievo specifico, ma unicamente ad un riscontro dell’effettivo utilizzo degli spazi tramite un semplice sopralluogo.

Ciononostante non si comprende la volontà di trasmettere elaborati progettuali difformi rispetto allo stato attuale dei luoghi;

Quanto sopra evidenzia il fatto che sono stati consegnati elaborati progettuali difformi dallo stato dei luoghi. Si evidenzia che, ai fini della prevenzione incendi, la difformità era facilmente sanabile dal Professionista incaricato in quanto, a sua disposizione aveva gli elaborati grafici in formato editabile.

- ii. *“Con riferimento al punto P2, ossia all’introduzione negli elaborati progettuali delle classificazioni della sola attività scolastica, si precisa che questa è stata una indicazione concordata a seguito dell’incontro con il Comando dei VVF.”*

L’affermazione non si riferisce a nulla di scritto e pertanto non viene contestata, seppur dubitando della correttezza della stessa, anche alla luce di quanto riportato nel citato punto P2 ovvero: “Difformità rispetto quanto indicato nelle regole tecniche verticali: V.7-V.12, in quanto non è stata indicata la classificazione con collocazione della totalità delle aree delle attività, indispensabile per le successive determinazioni”

- iii. *“Con riferimento al punto P3, ossia le citate gravi carenze nel calcolo del carico d’incendio e nella scelta delle classi di resistenza al fuoco, si fa presente che la stessa è stata calcolata secondo le indicazioni del codice con programma di calcolo. Più precise indicazioni devono essere fornite dalla Stazione Appaltante indicando cosa è contenuto nei compartimenti.”*

Come già indicato nel citato punto P3 e nella lettera Prot 32796 del 22/05/2024 al punto 3, veniva contestata la non applicazione di quanto indicato dal Codice di Prevenzione Incendi ossia dalla norma UNI EN 1991-1-2, almeno per quanto riguarda alcune attività.

Nessuna contestazione è stata fatta in merito al contenuto dei compartimenti o ad un errore di calcolo in tal senso. Altro fattore che si intende segnalare nuovamente è la non corrispondenza tra i valori trovati nell’elaborato di calcolo, con quanto citato nella relazione e nelle tavole grafiche. I sopralluoghi svolti servivano proprio a verificare i contenuti degli eventuali compartimenti indicati dal Professionista e, pertanto, gli stessi sono ritenuti sufficienti per avere un’indicazione dei contenuti dei compartimenti.

- iv. *“Con riferimento all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, in particolare l’Attività 34, si precisa che gli stessi sarebbero stati trattati nella stesura finale del progetto in quanto esclusi dal volume occupato dalla scuola”*

Non è chiaro a quale stesura finale si faccia qui riferimento, visto che il termine previsto per il servizio era al 19/12/2023 ed essendo state consegnate ad oggi due diverse e successive progettazioni; la stesura finale sembrava già essere stata tralasciata con la prima consegna.

- v. *“Con riferimento al punto P4, in particolare alle 10 strategie antincendio, si rappresenta che sono state trattate compiutamente attività per attività.”*

Quanto contestato al punto P4 dai Vigili del Fuoco è stato solo in parte superato dall’ultima consegna fatta; come contestato nella lettera Prot. 32796 del 22/05/2024 mancano i calcoli relativi alle larghezze e ai percorsi di esodo.

- vi. *“Con riferimento al punto P6 del parere contrario dei Vigili del Fuoco si precisa che la presenza di persone diversamente abili nei dormitori deve essere comunque indicata dalla stazione appaltante”*

Si rimanda al D.M. 236/1989 (attuativo della Legge 13) e all’articolo 24 della Legge 104/ 1992 riguardo all’accessibilità e visitabilità delle strutture pubbliche. In ogni caso non è mai pervenuta alla Stazione Appaltante nessuna richiesta di chiarimento in merito durante la stesura del progetto.

- vii. *“Con riferimento alla mancata indicazione delle Geometrie caratteristiche dell’edificio si rappresenta che*

le stesse sono state correttamente calcolate. L'attività scolastica è infatti inserita nell'edificio storico sebbene non ne occupi tutti i livelli."

Nella lettera Prot. 32796 del 22/05/2024, al punto 7, si contestava l'assenza dell'indicazione della quota del Piano di Riferimento dell'attività; non veniva contestato l'inserimento dell'attività scolastica nell'edificio, quanto semmai la poco chiara, se non mancante, classificazione tecnica che la risposta fornita non aiuta a dipanare.

- viii. *"Con riferimento all'Allegato I del D.P.R. 151/2011, in particolare l'Attività 65, si precisa che la stessa non è presente nello stato di fatto in quanto oggetto di lavori. Inoltre in fase di sopralluogo si è esclusa la necessità di rappresentarla come attività di pubblico spettacolo. Inoltre, come per l'edificio palestra, la Stazione Appaltante non ha dato indicazioni su destinazioni d'uso."*

Nella redazione di un progetto di prevenzione incendi sarebbe opportuno inserire e prevedere tutte le attività che sono e che verranno svolte all'interno dell'edificio, soprattutto nel caso in cui le aree siano oggetto di progettazioni già approvate e in cui vi siano cantieri ad oggi attivi. Non si rilevano perplessità sul futuro utilizzo di alcuna area del complesso in oggetto.

- ix. *Che alcuni ambienti sono difformi dallo stato di fatto (strutture di compartimentazione realizzate e non indicate negli elaborati indicati);*

Si precisa che gli elaborati grafici sono parte del progetto di prevenzione incendi, per cui di competenza del progettista.

- x. *Che, inoltre, l'iter amministrativo come avviato per la risoluzione ex art 108 comma 3 DLgs 50/16 risulta viziato in istruttoria per avere omesso i relativi adempimenti in esso indicati, per primo la redazione e trasmissione di "una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando **la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.**"*

Tale relazione non era necessaria. La relazione particolareggiata è prevista nel caso in cui il Responsabile dell'Esecuzione del contratto debba riferire al RUP circa l'inadempimento dell'operatore economico. Nel caso di specie non si è proceduto a nominare un responsabile dell'esecuzione del contratto, funzione svolta direttamente dal RUP, e pertanto questi non aveva necessità di essere relazionato circa lo stato di esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda "la stima dei lavori eseguiti regolarmente", si segnala che nulla può essere riconosciuto all'operatore economico in quanto i documenti e gli elaborati pervenuti alla Stazione Appaltante non erano aderenti alla normativa di prevenzione incendi e pertanto inutilizzabili ai fini dell'Ente. Si ricorda che il progetto di prevenzione incendi è stato rifiutato dal comando dei VVF. La Stazione Appaltante dovrà infatti affidare nuovamente la progettazione antincendio dell'edificio senza poter utilizzare nulla di quanto consegnato dall'operatore economico.

Argomentazioni di natura amministrativa espresse dall'operatore economico relative al procedimento di applicazione delle penali ai sensi dell'art. 12 del Contratto ID.2023_067_D01

Di seguito verranno trattate singolarmente le osservazioni presentate nella memoria difensiva sopra citata:

- a. *il calcolo della penale ex art 12 comma 1 n. 1 del contratto derivato fino alla data del 21.5.24, avendo consegnato tempestivamente la scrivente alla data del 19.12.23 e, a seguito della nota di codesta Amministrazione, anche gli elaborati aggiornati alla data del 24.4.24;*

Il rilievo viene parzialmente accolto. Verrà computata la penale a decorrere dal giorno 25/03/2024, giorno di ricezione del parere negativo del Comando dei Vigili del Fuoco, al giorno 24/04/2024, consegna secondo elaborato: pari a 30 giorni ovvero 320,20 €;

b. *l'applicazione delle penali ex art 12 comma 2 in quanto, come da recente arresto ANAC con la delibera 73 del 19.1.24 "nell'ambito dei contatti pubblici, il Codice appalti dispone l'applicazione delle penali a carico dell'esecutore nel solo ed unico caso di ritardo, nell'esecuzione delle prestazioni. In particolare, la penale deve essere commisurata ai giorni di ritardo e proporzionata rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni oggetto dello stesso, e viene calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".*

Si accoglie integralmente il rilievo, le penali ex art 12 comma 2 non verranno applicate;

c. *la duplicazione delle penali ex art 12 comma 2, applicata sia relativamente alla consegna del 19.12.23 sia alla consegna degli elaborati aggiornati del 24.4.24;*

Come sopra, si accoglie il rilievo, le penali in questione saranno rimosse.

Considerato che:

- alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che le controdeduzioni presentate non siano idonee a giustificare il grave inadempimento riscontrato;
- nel corso dell'incontro del 04/07/2024 l'operatore economico non ha fornito ulteriori giustificazioni ed ha mostrato di non aver in alcun modo approfondito e risolto i rilievi sollevati dai Vigili del Fuoco;
- Il fatto stesso che, a fronte di un termine contrattuale di 33 giorni, abbia richiesto ulteriori 20 giorni per il completamento del servizio è la riprova dello scarso stato di avanzamento e approfondimento della progettazione affidata.
- come sopra specificato sono parzialmente accoglibili i rilievi relativi alla quantificazione delle penali;
- in conseguenza del grave inadempimento dell'operatore economico la Stazione Appaltante ha patito, oltre a quello derivante da ritardo e quantificato con le suindicate penali, un ulteriore danno derivante dal pagamento senza esito del costo degli oneri amministrativi di istruzione della pratica presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (pari a 950,00 €);
- la Stazione Appaltante ha dovuto impegnare parte del proprio personale per approfondire i rilievi posti alla base del parere negativo dei Vigili del Fuoco e per verificare che la seconda consegna degli elaborati progettuali fosse conforme a quanto richiesto: ha partecipato a diversi incontri con i Vigili del Fuoco, in data 23/03/2024 e 05/04/2024 e con l'operatore economico, in data 13/05/2024, e tale attività esula dalla normale attività istruttoria tecnica operata dall'Ente;
- nonostante tale impegno, l'operatore economico non è addivenuto alla conclusione positiva del servizio, si ritiene che il costo del personale sostenuto dall'Ente sia addebitabile all'operatore economico negligente ed è stato così quantificato da parte dell'Ufficio Amministrazione del personale:

Inquadramento personale	Numero	Giorni spesi	Costo giornaliero	COSTO TOTALE
Area Funzionari	2	3	168,71	1'012,26 €

Dato atto che visto quanto sopra:

- sono stati richiesti chiarimenti circa le forme di risoluzione contrattuale percorribili nel caso di specie al Servizio Segreteria Generale e Avvocatura dell'Ente il quale ha indicato la risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e la risoluzione contrattuale consensuale;
- sulla base del fatto che la risoluzione ai sensi dell'art. 108 c.3 del D.Lgs. 50/2016 reca con sé una probabile impugnativa della stessa da parte dell'operatore economico e sulla base del giudizio prognostico concernente l'esito di tale eventuale controversia giudiziaria, il Servizio Segreteria Generale e Avvocatura dell'Ente ha valutato positivamente la possibilità di procedere invece a risoluzione consensuale in quanto:

- la sentenza n. 722/2024 TAR Campania Salerno ha chiarito che la risoluzione consensuale è un rimedio esperibile anche “... *al solo fine di evitare i tempi e i costi di un giudizio nonché l’incertezza dei relativi esiti*”;
- l’eventuale contenzioso impegnerebbe ulteriormente il personale della Stazione Appaltante (redazione di eventuale consulenza tecnica di parte);
- il valore del contratto in argomento è modesto;
- i rischi di un eventuale contenzioso esporrebbero l’Ente a potenziali spese non proporzionate al valore del contratto stesso;

Visto che:

- si ritengono condivisibili le osservazioni contenute nel parere sopra indicato;
- l’Ente non ha comunque corrisposto alcuna somma all’operatore economico e pertanto non ha avuto subito alcun pregiudizio di carattere economico derivante dall’inadempimento dell’operatore economico;
- è in esecuzione un altro servizio di progettazione con il medesimo operatore economico che non sta incontrando le medesime criticità;

Tutto ciò premesso e considerato, il Rup

INVITA

La stazione appaltante a procedere per le ragioni riportate, alla risoluzione consensuale del contratto derivato in oggetto, subordinando la stessa alla rifusione delle spese per la presentazione della progettazione al Comando dei Vigili del Fuoco ed al riconoscimento in favore della Stazione Appaltante di una somma a titolo di risarcimento del danno quantificata equitativamente e che sia commisurata al valore delle penali applicabili ed al costo del personale dipendente impegnato nella pratica come sopra quantificato e di seguito riassunto.

FONTE		IMPORTO	
Oneri amministrativi per la richiesta di parere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco		€	950,00
Risarcimento del danno:	Penali	€	320,20
	Personale impiegato	€	1.012,26
TOTALE		€	2.282,46

GENOVA, 09/09/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Lorenzo Mirolo